

Codice civile svizzero
(Fondazioni di previdenza a favore del personale)
(CC)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 maggio 2014¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 89a cpv. 6, frase introduttiva e n. 2, cpv. 7 e 8

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993⁴ sul libero passaggio (LFLP) vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:

2. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),

⁷ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, vigono soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:

1. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),

Minoranza

(Pezzatti, Borer, Bortoluzzi, Cassis, Clottu, de Courten, Moret, Parmelin, Stahl, Stolz)

Stralciare

¹ FF **2014** 5295

² Sarà pubblicato nel FF successivamente.

³ RS **210**

⁴ RS **831.42**

⁵ RS **831.40**

2. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 48 cpv. 4, art. 85a lett. f e art. 86a cpv. 2 lett. b^{bis}),
3. la responsabilità (art. 52),
4. l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a–d e g, cpv. 2 e 3),
5. l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a),
6. la liquidazione totale (art. 53c),
7. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64b),
8. il contenzioso (art. 73 e 74),
9. le disposizioni penali (art. 75–79),
10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).

⁸ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 vigono inoltre le disposizioni seguenti:

1. esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza, la sufficiente redditività degli investimenti e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;
2. l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.